

Tutto ciò premesso esaminata la relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU si rileva che l'ammontare degli interessi anatocistici illegittimamente prelevati dalla Banca nel periodo di interesse ( ottobre 1994- giugno 2000) è pari a € 44.181. Infatti dall'importo indicato dal CTU di € 59.626,52 devono sottrarsi gli importi che, in base alle considerazioni di cui sopra furono addebitati in periodi che a vario titolo si ritiene di non dover computare. Vanno quindi esclusi dal calcolo operato dal CTU sia gli interessi anatocistici pagati fino a settembre 1994, pagamenti coperti da prescrizione, sia quelli successivi a giugno 2000, quando la Banca si conformò alla delibera del CICR adottando il principio di reciprocità. Sottraendo pertanto dal totale ( € 59.626,52) della colonna 5 bis della tabella gli interessi relativi ai periodi non ammessi pari in tutto a € 15.445 si ottiene la cifra di € **44.182**.

Ed è questa la somma che la Banca deve essere condannata a restituire alla società attrice aumentata della somma di € **527** a titolo di spese fisse per chiusura trimestrale conto ( 787,63 meno le somme relative ai periodi da non comprendersi nel conteggio). Non si conteggiano invece somme a titolo di commissione di massimo scoperto considerato che successivamente al settembre 1994 la commissione di massimo scoperto fu esplicitamente e validamente pattuita per iscritto mentre, come si diceva, il periodo precedente è coperto da prescrizione.

Neppure si conteggiano somme per superamento tasso soglia usura considerato che non è chiaro come il CTU è pervenuto a calcolare in un caso tale superamento che concerne comunque la somma irrisoria di € 26,21.

In conclusione la domanda attorea va accolta per la più modesta cifra di € 44.709, oltre agli interessi compensativi nella misura di quelli legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza della Banca e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:



condanna La Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. a restituire alla società attrice la somma di € 44.182 oltre interessi dalla data della domanda ( 18 ottobre 2005) al saldo;

pone le spese di Ctu definitivamente a carico della Banca convenuta;

Condanna Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. a rifondere a

in liquidazione le spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.700 di cui € 700,00 per spese, € 3000 per diritti e € 4000 per onorari di Avvocato, oltre al 12,5% su diritti e onorari per spese generali e oltre Iva e CNPA come per legge

Così deciso dal Tribunale di Massa il 27 marzo 2012

IL TRIBUNALE DI MASSA  
CARRARA



Il Giudice  
(D.ssa Antonella Dragotto)

28.3.12  
IL TRIBUNALE DI MASSA  
CARRARA